

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Avvocato **Paolo** Casati
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Studio Legale Tributario Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

11.2019
Dicembre

Fatturazione elettronica a fine anno e detrazione IVA

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI E PARTICOLARITÀ A FINE ANNO	2
3. CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 2020	3

Circolare Informativa per i Clienti

1. INTRODUZIONE

In relazione all'elemento della **data in fattura** e in considerazione del fatto che il momento di effettuazione delle operazioni si determina ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972 (stipulazione per i *beni immobili*; consegna o spedizione per i *beni mobili*; pagamento per le *prestazioni di servizi*), ricordiamo che:

- Nella **fattura immediata** la data del documento corrisponde al momento di effettuazione della prestazione e che a partire da tale data sono concessi 12 giorni per la trasmissione del file XML al Sdl;
- Per la **fattura differita** la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni idoneamente documentate (ad esempio DdT) verso lo stesso cliente e in tal caso la data documento sarà la data dell'ultima operazione del mese (Circ. AE 17/6/19) o dell'ultimo giorno del mese (prassi consolidata).

Rimandiamo in proposito anche alle nostre **precedenti Circolari** sull'argomento.

Ciò premesso, è dunque possibile che una fattura ricevuta porti una determinata data, corrispondente all'esecuzione dell'operazione, e che tuttavia questa fattura pervenga diversi giorni dopo, anche nel mese successivo. Se da un lato ciò concede il tempo necessario per gli adempimenti a carico dei soggetti emittenti, la differenza temporale comporta conseguenze in ordine all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti in capo al soggetto ricevente, conseguenze che diventano particolarmente importanti laddove la ricezione del documento avvenga **nell'anno successivo**.

2. DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI E PARTICOLARITÀ A FINE ANNO

Si ricorda che l'IVA assolta sugli acquisti può essere portata in detrazione a condizione che la fattura di acquisto sia stata registrata in contabilità, **circostanza che non può verificarsi prima che il documento sia stato ricevuto**.

Ciò assume ancor più rilevanza data la differenza temporale tra la data della fattura e la data di ricezione da parte del destinatario, inevitabile con l'introduzione della fattura elettronica.

Per fare fronte a questo aspetto è stato modificato l'art. 1, comma 1, del DPR 23 marzo 1998, n. 100, che ora prevede la facoltà di **esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ad esempio nel caso in cui un bene venga consegnato in data 25 novembre 2019 (data fattura 25 novembre 2019 o anche 30 novembre se trattasi di fattura differita) potrebbe ragionevolmente accadere che, considerato il periodo a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio (Sdl), la fattura venga consegnata dall'Sdl al destinatario nel mese di dicembre 2019. Se il soggetto riceve la fattura entro il 15 dicembre ed entro tale data la contabilizza (a partire dalla data di ricezione) potrà detrarre la relativa IVA con riferimento alla liquidazione IVA di novembre, posto che si tratta di operazione la cui esigibilità si è verificata nel mese di novembre.

Circolare Informativa per i Clienti

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se invece vengono annotate dopo il giorno 15 concorrono alla liquidazione del mese di annotazione. Si precisa che si tratta di una facoltà per i contribuenti, non di un obbligo: se il contribuente annota la fattura in dicembre e decide di fare concorrere l'IVA a credito nella liquidazione di dicembre invece che anticipare la detrazione nel mese di novembre, il suo comportamento sarà assolutamente legittimo.

Nel caso in cui si tratti di operazione effettuata a fine anno è però necessario ricordarsi che la precisazione dell'art. 1 c. 1 DPR 100/98 che la fattura ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente **non vale per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente**. Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere e annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti e annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Nell'esempio, se il bene viene consegnato in data 27 dicembre 2019 e il fornitore emette fattura avente con data 27 dicembre 2019 ma questa, dati i tempi di trasmissione e ricezione, viene consegnata dal Sdl al destinatario e annotata dallo stesso il giorno 11 gennaio 2020, l'IVA sull'acquisto in questione dovrà concorrere alla liquidazione di gennaio.

In altre parole, anche se la fattura si riferisce a una operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

	Ricevimento e Registrazione	Detrazione
Fattura emessa nel mese di dicembre 2019	Ricevuta e registrata a dicembre 2019	Detrazione in dicembre 2019
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro Aprile 2020)	Detrazione in Dichiarazione IVA 2019 e Registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo Aprile 2020)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2020	Detrazione ammessa a gennaio 2020

3. CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 2020

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti che conseguono corrispettivi saranno tenuti a porre in essere la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Si rimanda alle nostre **Circolari 8 e 10 2019**).

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.